



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1147

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela degli utenti e repressione delle violazioni del diritto d'autore a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica

Indice

1. DDL S. 1147 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1147	5

1. DDL S. 1147 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1147
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela degli utenti e repressione delle violazioni del diritto d'autore a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica

Iter

21 marzo 2014: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1147 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Felice Casson (PD)

Cofirmatari

Monica Cirinna' ([PD](#)), **Rosanna Filippin** ([PD](#))

Erica D'Adda ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 novembre 2013)

Nicoletta Favero (**PD**) (aggiunge firma in data 26 novembre 2013)

Claudio Michelsoni ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 novembre 2013)

Stefania Pezzopane ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 novembre 2013)

Lucrezia Ricchiuti ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 novembre 2013)

Francesco Scalia ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 novembre 2013)

Pasquale Sollo ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 novembre 2013)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **24 ottobre 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 133 del 29 ottobre 2013.

Classificazione TESEO

DIRITTO D' AUTORE , TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI , INTERNET

Articoli

MINISTERO DELL' INTERNO (Art.3), SITI E PORTALI WEB (Artt.2, 4, 7), COMPETENZA (Art.3), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.3), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1, 3), OPERAZIONI BANCARIE (Art.4), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.4), SEQUESTRO GIUDIZIARIO (Art.4), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Art.5), ATTIVITA' CULTURALI (Art.5), AUDIOVISIVI (Art.7), OBBLIGHI (Art.7), CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU) (Art.8), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.8)

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 21 marzo 2014.

Annuncio nella seduta pom. n. 216 del 25 marzo 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1147

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1147

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASSON**, **CIRINNÀ**, **D'ADDA**, **FAVERO**, **FILIPPIN**, **MICHELONI**, **PEZZOPANE**, **RICCHIUTI**, **SCALIA** e **SOLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2013

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela degli utenti e repressione delle violazioni del diritto d'autore a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica

Onorevoli Senatori. -- Il diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica necessita di nuove norme che siano in grado di adattarsi alla realtà del mondo digitale.

L'esigenza di una radicale riforma del diritto d'autore a fronte del mutato contesto tecnologico è da anni al centro del dibattito politico. Fino ad oggi, tuttavia, l'unica risposta che l'ordinamento italiano ha saputo dare è stata quella della repressione delle condotte di condivisione abilitate da *internet*. Non si sono sapute o volute cogliere, al contrario, le straordinarie possibilità offerte dalle reti di comunicazione elettronica in termini di accesso alle opere tutelate dal diritto d'autore e, dunque, alla loro fruizione da parte di una platea sconfinata di utenti.

In tale contesto, appare pertanto ormai urgente e necessario modificare la disciplina vigente, temperando adeguatamente i diritti degli autori ed editori con i diritti di libertà degli utenti della rete che non svolgano attività lucrativa, al fine di cogliere appieno le opportunità del digitale e restituire così al mercato un settore dell'economia come quello dell'innovazione e della conoscenza, che può fare dell'Italia un caso di eccellenza nel panorama europeo.

Il disegno di legge che si intende presentare ha una triplice finalità.

In primo luogo, circoscrivere in maniera chiara, rispettando i principi di tassatività tipici della norma penale, le violazioni del diritto d'autore che avvengono sul *web*, limitando la repressione solo ai fatti che mettono in pericolo il legittimo sfruttamento del diritto d'autore, con esclusione delle attività meramente non lucrative.

In secondo luogo, perseguire più duramente le violazioni relative all'attività di pirateria sul *web*, attraverso l'identificazione dei soggetti che realmente realizzano i profitti legati alla pirateria, adottando lo *standard* internazionale del cosiddetto «*follow the money*».

In terzo luogo, liberare il più possibile gli usi delle opere tutelate dal diritto d'autore per finalità di didattica, ricerca scientifica, critica e discussione e riconoscere e promuovere i diritti dei consumatori di opere protette da diritto d'autore anche e soprattutto nel contesto digitale, al fine di renderli soggetti attivi nel mercato dei contenuti *on-line*.

Soffermandoci *in primis* sul materiale didattico, risulta di tutta evidenza come sia gli insegnanti che gli studenti ricorrano sempre più spesso alla tecnologia digitale. L'apprendimento basato sull'uso della rete rappresenta oggi una parte significativa delle attività «curricolari». Se è vero che la diffusione di materiali per l'insegnamento attraverso le reti *on-line* può avere effetti benefici sulla qualità dell'istruzione e della ricerca, è anche vero che questa diffusione comporta il rischio di violazione dei diritti degli autori quando la digitalizzazione o la messa a disposizione di copie di materiali per studio

e ricerca riguardi opere coperte dal diritto d'autore.

L'eccezione per l'utilizzazione delle opere per finalità didattiche o di ricerca scientifica di cui all'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (cosiddetta legge sul diritto d'autore) mira, giustappunto, a conciliare, da un lato, i legittimi interessi dei titolari dei diritti e, dall'altro, l'obiettivo generale dell'accesso alla conoscenza.

Tuttavia, la sua attuale formulazione appare immotivatamente restrittiva e non in linea con la rivoluzione digitale, concernendo solo estratti dell'opera protetta anziché l'opera nella sua integralità e ciò finanche nelle ipotesi in cui non vi sia alcuna finalità direttamente o indirettamente commerciale nell'uso, né alcuna lesione ingiustificata alle pretese economiche dell'autore o al mercato di riferimento dell'opera.

La modifica proposta all'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, prende le mosse da quanto espressamente previsto nella direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, al fine di eliminare l'anacronistico limite sopra richiamato e stabilire regole chiare circa l'utilizzazione di opere protette dal diritto d'autore per finalità di didattica, ricerca scientifica, critica e discussione.

Se, tuttavia, ci si limitasse alle osservazioni testè svolte si correrebbe il rischio di perdere di vista una parte importante (forse la più importante!) delle esigenze che la nuova formulazione dell'articolo 70 mira a soddisfare.

Occorre prendere atto dell'emersione di nuove forme di linguaggio che utilizzano, in luogo delle parole, immagini, suoni, melodie. È intollerabile che, complice un quadro normativo inadatto al mutato contesto tecnologico, un simile modo di esprimersi trovi nel diritto d'autore un novello censore, uno strumento che, lungi dal promuovere la creatività, ne impedisca in concreto la positiva estrinsecazione.

È necessario intervenire affinché le nuove generazioni non vengano private della possibilità di esprimersi nel linguaggio loro più congeniale.

La convergenza sta portando allo sviluppo di nuove applicazioni che si basano sulla capacità di coinvolgere gli utenti nella creazione e distribuzione dei contenuti. Le applicazioni *web 2.0* quali *blog*, *podcast*, *wiki*, o *video sharing*, consentono agli utenti di creare e condividere facilmente testi, video o immagini, e di svolgere un ruolo più attivo e collaborativo nella creazione dei contenuti e nella diffusione delle conoscenze. Vi è tuttavia una differenza significativa tra i contenuti creati dagli utenti (UGC) e i contenuti esistenti che sono semplicemente caricati dagli utenti e sono di norma tutelati dal diritto d'autore. In uno studio dell'OCSE i contenuti creati dagli utenti sono stati definiti come «contenuti messi a disposizione del pubblico su *internet* che riflettono un certo grado di sforzo creativo e che vengono creati al di fuori di *routine* e pratiche professionali».

Questi contenuti, realizzati a partire da opere esistenti, costituiscono la nuova modalità di scrittura delle giovani generazioni, il modo in cui esse commentano gli accadimenti, esprimono sdegno, entusiasmo o approvazione.

La necessità di fornire un quadro normativo diverso che, nei limiti di compatibilità con la normativa europea, tuteli i nuovi linguaggi abilitati dalla tecnologia non vuole in alcun modo tradursi nell'imposizione di un sacrificio dei diritti degli autori, ma vuole da una parte salvaguardare quella libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero che, in ogni modo e forma, è tutelata dalla nostra carta costituzionale, dall'altra contribuire a ridurre l'inefficienza nell'intermediazione dei contenuti musicali e audiovisivi, cominciando a liberalizzare il futuro di questo settore, promuovendo innovazione anche in termini commerciali.

In occasione del seminario «Il diritto di autore *on-line*: modelli a confronto», svoltosi lo scorso 24 maggio presso la Camera dei deputati, il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Angelo Marcello Cardani ha rilevato che la finalità perseguita da un eventuale intervento in materia di diritto d'autore *on-line* dovrebbe essere quella «di favorire lo sviluppo di un mercato dei

contenuti digitali aperto, legale e nel quale tutti possano operare a parità di condizioni con la prospettiva di trarne vantaggio, siano essi titolari dei diritti di proprietà intellettuale, prestatori di servizi della società dell'informazione, o -- *last but not least* -- consumatori-utentifinali». In questo quadro, ha proseguito il presidente Cardani, «qualora il Parlamento intervenisse per adottare una riforma della legge che tutela il diritto d'autore per adeguarla alla nuova realtà tecnologica e di mercato, l'Autorità sarebbe lieta di cedere il passo, ed eventualmente conformare la propria azione alle previsioni del legislatore».

Con il presente disegno di legge si intende cogliere proprio tale autorevole stimolo, facendo peraltro tesoro dell'importante analisi in materia sviluppata nel corso degli ultimi anni da AGCOM e muovendosi nel solco da essa tracciato, nella consapevolezza, d'altra parte, che i poteri di intervento di AGCOM in materia di diritto d'autore *online* sono assai circoscritti, in quanto limitati ai sensi del decreto legislativo n. 44 del 2010 (cosiddetto «decreto Romani») ai soli servizi di media audiovisivi.

Le più ampie prerogative del legislatore consentiranno invece di adottare una riforma del diritto d'autore armonica ed equa, che tratti quindi entrambi gli aspetti relativi all'*enforcement* e alla promozione del mercato legale, senza dimenticare *in primis* di precisare, dettagliare, riconoscere e promuovere i diritti dei consumatori nel nuovo contesto digitale, perché altrimenti parlare di sviluppo del mercato legale dei contenuti risulterebbe veramente velleitario se non ingannevole. In tal senso, con il presente disegno di legge si introduce tra le altre cose per la prima volta la parola «consumatore» nel corpo della legge sul diritto d'autore; si riconosce agli utenti legittimi di opere protette da diritto d'autore l'applicazione integrale in via individuale e collettiva delle tutele previste dal codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie; si inserisce una rappresentanza di consumatori in seno al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore al fine di consentire un dibattito più equilibrato che prenda in considerazione anche gli interessi e le esigenze dei fruitori, anche in vista dell'adeguamento dell'equo compenso; si abbattano infine le cosiddette *windows*, come auspicato dallo stesso presidente Cardani.

Il crescente diffondersi di nuovi dispositivi idonei alla fruizione di contenuti audiovisivi in formato digitale e la progressiva abitudine di utenti e consumatori a fruire di tali contenuti attraverso tali dispositivi ha aperto uno straordinario mercato dei contenuti digitali che, tuttavia, specie nel nostro Paese, tarda ad affermarsi a causa di pratiche commerciali e modelli di *business* che mirano a proteggere e conservare le dinamiche e le posizioni del mercato tradizionale dei contenuti, specie, televisivi e cinematografici. Tali pratiche commerciali si estrinsecano, tra le altre, nell'assenza di una adeguata offerta commerciale di contenuti televisivi e cinematografici fruibile su piattaforma telematica o nella messa a disposizione di tale offerta solo a seguito del decorso di considerevoli periodi di tempo (le cosiddette *windows*) dalla messa a disposizione del contenuto attraverso il circuito tradizionale. Tali dinamiche di mercato, oltre a non consentire di cogliere i vantaggi economici e culturali connessi al delineato ampliamento del mercato di riferimento, sono concausa certa del fenomeno della pirateria audiovisiva, in quanto taluni utenti e consumatori, in assenza di una adeguata offerta legale di contenuti audiovisivi *on-line*, si rivolge ai canali pirata di distribuzione di tale contenuto, determinando perdite per l'industria del settore, per l'erario e, soprattutto, innescando pericolosi meccanismi di reazione a difesa della proprietà intellettuale, che si traducono in iniziative legislative e giudiziarie che minacciano la libertà di impresa economica e quella di manifestazione del pensiero *on-line*.

Nel dettaglio del presente disegno di legge:

L'articolo 1 abroga la disposizione che prevede una responsabilità penale per chi mette a disposizione del pubblico tramite un sito, un *blog*, un *forum* o qualsiasi attività compiuta sul *web*, senza espresse finalità di lucro un'opera protetta da diritto d'autore, depenalizzando di fatto anche le attività legate al cosiddetto «*peer to peer*».

La norma tende a proteggere da sanzioni penali coloro che non violano il diritto d'autore per scopi di lucro, così alleggerendo il carico di lavoro dell'autorità giudiziaria sul punto ed eliminando quindi una sanzione per situazioni bagattellari.

L'articolo 2 chiarisce invece l'ambito di applicabilità delle violazioni lucrative relative al diritto d'autore, identificando il diretto autore delle violazioni di lucro dirette, con esclusione della responsabilità per gli intermediari in colpevoli (ad esempio, piattaforme di condivisione non lucrative).

L'articolo 3 individua nel Dipartimento di pubblica sicurezza (che già svolge questo compito nel settore di reati su *internet*) l'organo amministrativo in grado di assicurare il raccordo con l'autorità giudiziaria. In questo articolo sono specificatamente indicate le competenze e le modalità di comportamento. In particolare i commi 2, 4, 5 e 6 riproducono letteralmente i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, già in vigore, che quindi vengono abrogati.

L'articolo 4 introduce i principi che si stanno affermando in ambito internazionale per la lotta alla pirateria commerciale sulle reti telematiche, attraverso il cosiddetto «*follow the money*», cioè l'identificazione diretta, attraverso l'ordine rivolto agli istituti di credito o alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, di coloro che per scopi commerciali violano il diritto d'autore, così evadendo anche le norme fiscali italiane.

L'articolo 5 introduce una nuova formulazione dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, al fine di stabilire regole chiare circa l'utilizzazione di opere protette dal diritto d'autore per finalità di didattica, ricerca scientifica, critica e discussione.

L'articolo 6 riconosce e promuove i diritti dei consumatori alla corretta e libera fruizione delle opere protette da diritto d'autore anche in ambito digitale e riconosce agli utenti legittimi di opere protette da diritto d'autore l'applicazione integrale in via individuale e collettiva delle tutele previste dal codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie.

L'articolo 7 elimina le finestre temporali e promuove il mercato digitale dei contenuti audiovisivi.

L'articolo 8 inserisce una rappresentanza di consumatori in seno al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Violazioni del diritto d'autore senza fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica)

1. La lettera *a-bis*) del primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è abrogata.

Art. 2.

(Finis di lucro nelle violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica)

1. Alla lettera *a-bis*) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «comunica» sono inserite le seguenti: «direttamente, con esclusione di qualsiasi finalità indiretta,».

Art. 3.

(Autorità amministrativa competente alle violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica)

1. Alla lettera *a-bis*) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è l'autorità amministrativa competente in relazione alle violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica».

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di violazioni in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera *a-bis*) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

3. In caso riscontri la violazione delle norme nazionali ed internazionali in tema di diritto d'autore, il Dipartimento di cui al comma 2 è tenuto ad informare senza ritardo l'autorità giudiziaria.

4. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia

le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui alla presente legge, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro.

7. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

Art. 4.

(Informazioni da richiedere agli istituti di credito e alle società che emettono carte di credito per le repressioni delle attività illecite legate allo scopo di lucro nelle reti di comunicazione elettronica follow the money)

1. Al fine di poter procedere al sequestro preventivo di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale in riferimento a violazioni della normativa concernente il diritto d'autore, l'autorità giudiziaria può delegare il Dipartimento di pubblica sicurezza a richiedere le informazioni necessarie ad individuare i titolari dei siti coinvolti, attraverso la richiesta di informazioni agli istituti di credito, anche esteri, e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura penale.

2. In ogni caso, può essere disposto il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti il reato secondo quanto previsto dagli articoli 253, 254, 254-bis e 255 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Utilizzazioni libere per finalità didattiche, di critica o discussione di opere protette dal diritto d'autore)

1. L'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- 1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti, allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, di critica e di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.

2. In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, che siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

3. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.

4. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici.

5. Sono altresì libere la riproduzione, la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere o altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o

materiali di altro tipo.».

Art. 6.

(Diritti dei consumatori di opere protette da diritto d'autore)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. -- *I*. La Repubblica riconosce e promuove i diritti dei consumatori alla corretta e libera fruizione delle opere protette da diritto d'autore anche in ambito digitale.

2. Ai consumatori utenti legittimi di opere protette da diritto d'autore si applicano integralmente, in via individuale e collettiva, le tutele previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie».

Art. 7.

(Eliminazione delle finestre temporali e promozione del mercato digitale dei contenuti audiovisivi)

1. Chiunque distribuisca contenuti audiovisivi attraverso televisione, *home video* o sale cinematografiche nell'ambito di un'attività di impresa è tenuto a rendere, contestualmente, disponibili i medesimi contenuti, a condizioni di accesso non discriminatorie rispetto a quelle caratteristiche della corrispondente offerta nei canali tradizionali, attraverso piattaforma telematica.

Art. 8.

(Designazione di rappresentanti dei consumatori presso il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore)

1. All'articolo 191 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) di tre rappresentanti di associazioni di consumatori particolarmente competenti in materia di diritto di autore, designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)».

